



***Presidenza del Consiglio dei Ministri***  
***Dipartimento della gioventù***

**CONVENZIONE**

**TRA**

**IL DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU'**

**E**

**INVITALIA - AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.p.A. -**

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della gioventù – C.F. 80188230587 - (di seguito Dipartimento), legalmente rappresentata dal Dott. Massimiliano Vittiglio in ragione della carica di coordinatore "dell'Ufficio I", di livello dirigenziale generale, giusta delega conferita dal Capo del Dipartimento, domiciliata in Roma, presso la sede dello stesso Dipartimento sita in Via della Mercede nr. 9 - Roma

e

INVITALIA - Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., di seguito "INVITALIA" ovvero "Agenzia", con sede in Roma – Via Calabria, 46, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita IVA nr. 05678721001 – legalmente rappresentata dall'Amministratore Delegato, Dott. Domenico Arcuri

**VISTI:**

- la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 ottobre 2009, che ha, tra l'altro, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della Gioventù, in luogo della preesistente Struttura di Missione denominata "Dipartimento della Gioventù", istituita con D.P.C.M. 20 giugno 2008;

- il D.P.C.M. in data 9 dicembre 2002, e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- l' art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha istituito il "Fondo per le politiche giovanili";
- l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale stabilisce che *"le Amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi"*;
- il Decreto Ministeriale in data 21 giugno 2007, recante: "Istituzione del Fondo per le Politiche Giovanili";
- il decreto in data 23 gennaio 2008 del Capo Dipartimento *pro tempore* della soppressa Struttura di Missione denominata: "Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive" (di seguito: "POGAS"), recante: `Bando per la presentazione di progetti di azioni in favore dei giovani per la promozione della legalità e la crescita della cultura sportiva ai sensi dell'art. 4 del D.M. 21 giugno 2007";
- l'art. 1, comma 14, del decreto legge 16 maggio 2008, n.85, convertito con modificazioni in legge 14 luglio 2008, n.121, che, tra l'altro, ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili;
- il D.P.R. in data 7 maggio 2008, con il quale l'On. Giorgia Meloni è stata nominata Ministro senza portafoglio;
- il D.P.C.M. in data 8 maggio 2008, con il quale al precitato Ministro è stato conferito l'incarico per le politiche della gioventù;
- il D.P.C.M. in data 13 giugno 2008, recante delega di funzioni al Ministro senza portafoglio della gioventù, On.le Giorgia Meloni;
- il decreto in data 30 dicembre 2008 del Capo Dipartimento della soppressa Struttura di Missione denominata: "Dipartimento della Gioventù", recante approvazione del `Bando di concorso per la sicurezza stradale";
- il decreto Capo del Dipartimento della soppressa Struttura di Missione denominata: "Dipartimento della Gioventù" del 3 luglio 2009, recante l'approvazione della graduatoria finale del "Bando per la presentazione di progetti di azioni in favore dei giovani per la promozione della legalità e la crescita della cultura sportiva ai sensi dell'art. 4 del D.M. 21 giugno 2007", emanato in data 23 gennaio 2008;

## **PREMESSO CHE**

- l'art. 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, ha istituito una società per azioni denominata Sviluppo Italia Spa, con lo scopo di "promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa" e "dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari";
- l'art. 2, comma 5, del citato decreto legislativo n. 1/1999 prevede la possibilità per le amministrazioni centrali di stipulare convenzioni con Sviluppo Italia Spa;
- l'art. 8 della legge 1 agosto 2002, n. 166, permette alle amministrazioni centrali competenti di avvalersi delle convenzioni con Sviluppo Italia Spa per realizzare interventi riguardanti le aree depresse del Paese;
- l'art. 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispone che Sviluppo Italia assuma la denominazione di "Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa", e demanda al Ministro dello sviluppo economico l'individuazione degli atti di gestione ordinaria e straordinaria dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e delle sue controllate dirette ed indirette che, ai fini della loro efficacia e validità, necessitano della preventiva approvazione ministeriale, tra i quali non rientra la sottoscrizione della presente convenzione;
- la Direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministro dello Sviluppo Economico ai sensi dell'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, indica l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa "quale Ente strumentale dell'Amministrazione Centrale", che persegue obiettivi quali, tra gli altri, l'innovazione, il sostegno al settore terziario, culturale e turistico, con iniziative ad elevato contenuto innovativo, la promozione ed il sostegno dell'autoimpiego e la creazione di nuove imprese giovanili;
- l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. può essere, pertanto, definita società *in house* all'Amministrazione, essendo il capitale interamente detenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, il quale esercita i diritti dell'azionista di riferimento d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico;
- l'Agenzia, a totale partecipazione pubblica con azioni detenute dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, è iscritta all'Elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia di cui art. 107 del d.lgs. 385/93 e successive modificazioni ed integrazioni;

### **CONSIDERATO**

- che i co-finanziamenti pubblici necessari all'implementazione dei progetti presentati in riferimento al bando "Sicurezza Stradale" sono di imminente aggiudicazione, risultando in corso di esaurimento i lavori della preposta Commissione di Valutazione;
- che, in virtù dei sopra citati decreto-legge n. 85/2008 e D.P.C.M. in data 13 giugno 2008, risultavano già trasferite alla Struttura di missione denominata "Dipartimento della gioventù", istituita con D.P.C.M. 20 giugno 2008, parte delle competenze in precedenza esercitate dal POGAS, la cui attività amministrativa risulta cessata, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge n. 59/2008, il giorno 7 giugno 2008, tra le quali rientravano le attività di

valutazione e selezione dei progetti afferenti il "Bando per la presentazione di progetti di azioni in favore dei giovani per la promozione della legalità e la crescita della cultura sportiva ai sensi dell'art. 4 del D.M. 21 giugno 2007", emanato in data 23 gennaio 2008;

- che, in virtù del successivo D.P.C.M. 29 ottobre 2009, le competenze della Struttura di Missione denominata "Dipartimento della Gioventù" risultano in atto trasferite al Dipartimento della Gioventù (di seguito: Dipartimento), struttura generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- che l'art. 6 del decreto del Ministro della gioventù in data 2 novembre 2009, recante il riparto e le modalità di utilizzazione del Fondo per le politiche giovanili, stabilisce che una quota parte del Fondo medesimo è destinata alle attività strumentali necessarie per l'efficace realizzazione delle iniziative previste in decreto, "quando non siano presenti all'interno del Dipartimento della gioventù adeguate professionalità";
- che, in ragione dell'elevato numero dei procedimenti amministrativi da gestire per l'attuazione dei bandi "Azioni in favore dei giovani per la promozione della legalità e la crescita della cultura sportiva" e "Sicurezza stradale", il Dipartimento necessita di una integrazione delle proprie professionalità, non risultando all'uopo sufficientemente adeguato da un punto di vista dimensionale;
- che l'Agenzia ha maturato esperienze nell'espletamento di attività analoghe per conto di altre Amministrazioni dello Stato;
- che, in particolare, quanto a quest'ultimo aspetto, dapprima la soppressa Struttura di Missione denominata: "Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive", e successivamente la soppressa Struttura di Missione denominata: "Dipartimento per la Gioventù", hanno stipulato, rispettivamente in data 23 gennaio 2008 e 2 novembre 2009, due convenzioni con INVITALIA per il supporto inerente la valutazione *in itinere ed ex post* di progetti afferenti altri bandi;
- che l'attività di supporto fornita al Dipartimento da INVITALIA, di cui al punto precedente, si è dimostrata utile ed efficace;
- che per l'espletamento degli adempimenti relativi ai Bandi "Azioni in favore dei giovani per la promozione della legalità e la crescita della cultura sportiva" e "Sicurezza stradale" si rende necessaria un'attività di supporto analoga, per la realizzazione della quale INVITALIA dispone conseguentemente di un *know how* diversamente non reperibile;

### **tutto ciò premesso e considerato**

Il Dipartimento e l'Agenzia convengono e stipulano quanto segue

#### **Articolo 1**

##### **Premesse, considerata e allegati**

1. Le premesse, i considerata e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

**Articolo 2**  
**Oggetto dell'incarico**

1. Il Dipartimento, nell'ambito degli interventi previsti dai bandi "Azioni in favore dei giovani per la promozione della legalità e la crescita della cultura sportiva" e "Sicurezza stradale", e con specifico riferimento all'implementazione delle attività successive alla fase di valutazione dei progetti ed approvazione della graduatoria finale, incarica INVITALIA di supportarlo nelle attività descritte e quantificate nell'allegato 1, denominato "Piano esecutivo delle attività", che costituisce parte integrante della presente convenzione.

**Articolo 3**  
**Disposizioni generali per l'esecuzione dell'incarico**

1. Per l'esecuzione dell'incarico indicato all'art. 2 e dettagliatamente specificato nell'allegato 1, l'Agenzia potrà:
  - avvalersi del proprio personale, delle sue società controllate e del personale di queste ultime nonché, e nei limiti massimi del 15% dell'importo totale di cui all'articolo 6, comma 1, di società, organismi e consulenti scelti in base a riconoscibili requisiti di competenza e comprovata esperienza nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie in materia di appalti pubblici. L'Agenzia non dovrà ricorrere a forme di subappalto, se non espressamente autorizzate dal Dipartimento;
  - operare nei limiti di quanto previsto dalla presente convenzione e nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente, assumendo piena responsabilità sulle attività e sulle procedure utilizzate.

**Art. 4**  
**Efficacia della convenzione – Decorrenza iniziale e finale**

1. La presente convenzione, redatta in duplice originale e sottoscritta dalle parti, previa lettura e approvazione della stessa, è impegnativa per INVITALIA a decorrere dalla data della sottoscrizione, e per il Dipartimento della gioventù a decorrere dall'esito positivo dei controlli ai quali sarà sottoposta ai sensi di legge.
2. La presente convenzione ha una durata di mesi ventiquattro (24), a decorrere dalla sua sottoscrizione.
3. Eventuali proroghe, rinnovi e/o modifiche della presente convenzione, verranno concordate tra le parti e formalizzate mediante atto scritto, come specificato nell'allegato 1.

**Art. 5**  
**Referenti**

1. I Referenti della presente Convenzione per il Dipartimento sono il dott. Federico BALLARIN e la sig.ra Monica IACOBINI.
2. Il Referente della presente Convenzione per l'Agenzia è il dott. Domenico Baffi della Funzione Gestione della BU Impresa.
3. Eventuali successive sostituzioni saranno tempestivamente comunicate all'altra parte e non comportano la modifica della presente convenzione.

**Art. 6**  
**Corrispettivi e modalità di pagamento**

1. Per l'esecuzione delle attività indicate nell'allegato 1, di cui all'art. 1, il Dipartimento corrisponderà all'Agenzia un importo massimo di € 200.000,00 (duecentomila/00), IVA ed ogni altro onere incluso.
2. L'importo di Euro 200.000,00 verrà corrisposto secondo le seguenti modalità:
  - a) una prima tranche pari al 20% dell'importo complessivo, non prima di 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, previa presentazione di un' apposita relazione attestante la realizzazione di attività aventi costi pari ad almeno il 20% di quelli complessivamente previsti per l'esecuzione dell'incarico, e comunque subordinatamente all'approvazione da parte dei competenti organi di controllo della presente convenzione;
  - b) una seconda tranche, pari al 30% dell'importo complessivo, non prima di 12 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione, previa presentazione di un' apposita relazione attestante la realizzazione di attività aventi costi pari ad almeno il 50% di quelli complessivamente previsti per l'esecuzione dell'incarico;
  - c) una terza tranche, pari al 30% dell'importo complessivo, non prima di 18 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione, previa presentazione di un' apposita relazione attestante la realizzazione di attività aventi costi pari ad almeno il 80% di quelli complessivamente previsti per l'esecuzione dell'incarico;
  - d) il saldo del corrispettivo al termine delle attività, previa presentazione della relazione conclusiva, descrittiva dell' avvenuta integrale realizzazione delle attività di cui all'allegato 1.
3. I pagamenti avverranno previa emanazione di fatture intestate a: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù, Via della Mercede, 9 – ROMA – C.F. 80188230587, ed al conseguente accertamento della regolare esecuzione delle attività previste da parte del Dipartimento della Gioventù, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 dicembre 2002, recante "Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri", anche previa istituzione di apposito comitato di valutazione interno.
4. Ove le attività risultino regolarmente eseguite, il pagamento è disposto entro 30 giorni dal pervenimento delle relazioni di cui al comma 2, delle fatture e della restante documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti, fatti salvi i tempi necessari all'espletazione dei controlli successivi all'emanazione dei mandati di pagamento, imposti dalle vigenti disposizioni, in merito ai quali il Dipartimento non risponde in alcun modo.

**Art. 7**  
**Disposizioni per la gestione finanziaria delle erogazioni**

1. Il Dipartimento, a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, trasferisce unicamente l'ammontare delle risorse destinate agli aggiudicatari finali del co-finanziamento pubblico dei Bandi di cui all'art. 2, comma 1, in un apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato.
2. Al verificarsi delle condizioni previste dalle pertinenti disposizioni dei bandi "Azioni in favore dei giovani per la promozione della legalità e la crescita della cultura sportiva" e "Sicurezza stradale", di cui alle premesse, accertate e verificate dall'Agenzia con le modalità di cui all'allegato 1, l'Agenzia medesima, previa autorizzazione del Dipartimento,

provvederà a effettuare i prelevamenti necessari a dar corso ai pagamenti maturati dai beneficiari finali, nel rispetto delle regole contabili ed organizzative che disciplinano il proprio funzionamento interno.

3. Ultimata l'attuazione dei progetti, eventuali economie, giacenze e somme recuperate a fronte dei benefici concessi, sono restituite al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4. L'Agenzia fornisce rendiconti semestrali al Dipartimento in ordine ai prelevamenti effettuati dal conto corrente di cui al comma 1, alle erogazioni disposte ed alle conseguenti giacenze.

### **Articolo 8 Riservatezza**

1. Resta tra le parti espressamente convenuto che tutte le informazioni, concetti, idee procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato dall'Agenzia viene a conoscenza nello svolgimento del presente incarico devono essere considerati riservati e coperti da segreto. In tal senso, l'Agenzia si obbliga ad adottare con i propri dipendenti e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.

### **Articolo 9 Diritti di proprietà**

1. Il Dipartimento acquisisce la titolarità esclusiva, a partire dalla consegna, dei diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software realizzate ad hoc e di altra documentazione e materiale - anche didattico - creato, inventato, predisposto o realizzato nell'ambito o in occasione dell'esecuzione della presente Convenzione, nei limiti di quanto acquisito dall'Agenzia e salvi i diritti di terzi.
2. Prima della data di consegna tutti i rischi relativi ai prodotti medesimi saranno a carico dell'Agenzia.
3. Il Dipartimento può quindi disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiali, nei limiti di quanto acquisito dall'Agenzia e salvi i diritti di terzi.

### **Art. 10 Consenso al trattamento dei dati**

1. Le parti prestano reciprocamente il consenso al trattamento dei dati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

### **Art. 11 Diritto di recesso e risoluzione. Penale**

1. Il Dipartimento potrà recedere in qualsiasi momento dagli impegni assunti con la presente convenzione nei confronti dell'Agenzia qualora, nel corso dello svolgimento delle attività, intervengano fatti e provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula della medesima convenzione e ne rendano impossibile la sua

conduzione a termine. In tale ipotesi, saranno riconosciute all'Agenzia le spese sostenute alla data di comunicazione scritta del recesso, nonché quelle che, anche se non materialmente effettuate, risultino già vincolate.

2. Il Dipartimento potrà risolvere di diritto la presente convenzione per inadempimento secondo quanto previsto dalla vigente normativa civilistica in materia. In tal caso sarà dovuta al Dipartimento una penale nella misura massima di cui al comma 3.
3. Salvo il caso di proroga concordata dalle parti ai sensi dell'art. 4, comma 3, in caso di ritardo nell'esecuzione della presente Convenzione da parte di INVITALIA è prevista una penale, nella misura dell'1% dell'importo di cui all'art. 6, comma 1, riferita ad ogni periodo di 30 giorni di ritardata esecuzione. L'importo della penale non può comunque eccedere il valore del 5% del corrispettivo di cui all'art. 6, comma 1. Nel caso in cui il ritardo renda impossibile il conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla presente Convenzione, trova applicazione quanto previsto dal comma 2.

## **Art. 12**

### **Risoluzione delle controversie**

1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra loro in dipendenza del presente accordo. In caso contrario, in relazione ad eventuali controversie, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Allegati:


- 1 "Piano esecutivo delle attività"

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, 25 GEN. 2010

per il Dipartimento della gioventù  
- Il Dirigente Responsabile -

Dott. Massimiliano Vittiglio



per l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli  
investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a.

- L'Amministratore Delegato -

Dott. Domenico Arcuri





**"Piano esecutivo delle attività"**

Attività delegate dal Dipartimento ad INVITALIA, finalizzate a garantire il supporto tecnico-contabile-operativo-gestionale nell'ambito dei bandi: "Azioni in favore dei giovani per la promozione della legalità e la crescita della cultura sportiva" e "Sicurezza stradale".

1. Ricezione, custodia per un periodo di anni 5 (di cui tre, a titolo gratuito, dopo la cessazione del periodo di due anni decorrenti dalla sottoscrizione della Convenzione di cui il presente costituisce allegato) e catalogazione dei faldoni (debitamente pre-repertoriati dal Dipartimento) contenenti la documentazione progettuale; ciò, sia con riferimento agli enti/associazioni aggiudicatari, sia con riferimento agli enti/associazioni idonei (i quali ultimi, in caso di decadenza degli aggiudicatari, subentrano ai beneficiari nell'ordine di graduatoria, come da decreto di approvazione della graduatoria medesima);
2. tenuta della corrispondenza e dei contatti formali, in nome e per conto del Dipartimento e su indicazioni di quest'ultimo per situazioni controverse, con gli enti/associazioni aggiudicatari/idonei;
3. richiesta e ricezione, in nome e per conto del Dipartimento, della documentazione prevista da leggi, regolamenti e dallo stesso bando- prodromica alla sottoscrizione delle Convenzioni;
4. predisposizione delle singole Convenzioni sulla base di *format* concordati con il Dipartimento, in duplice originale. Le stesse verranno sottoscritte in idonei locali di INVITALIA alla presenza di un rappresentante del Dipartimento; uno degli originali verrà successivamente fatto pervenire al Dipartimento, per gli adempimenti amministrativi di competenza;
5. ricezione e verifica delle richieste di erogazione del co-finanziamento assegnato trasmesse dagli enti/associazioni aggiudicatari. In particolare, in tale ambito, INVITALIA provvede:
  - a) alla verifica della regolarità della documentazione giustificativa di spesa rendicontata dagli enti/associazioni aggiudicatari e degli altri documenti amministrativo-contabili necessari ai fini dell'erogazione;
  - b) all'erogazione ai beneficiari del co-finanziamento pubblico ai sensi dell'art. 7 della Convenzione;
  - c) alla custodia, presso i locali di INVITALIA, della documentazione presentata dagli enti/associazioni a supporto delle richieste di pagamento.
6. tenuta di una contabilità separata, sia con riferimento ai trasferimenti finanziari operati a favore dei singoli enti/associazioni attuatori della presente iniziativa, sia con riferimento ad altre eventuali iniziative, passate e future, con riferimento alle quali INVITALIA fornisce assistenza tecnica al Dipartimento della gioventù.

7. invio, con cadenza semestrale, al Dipartimento di un prospetto riepilogativo, debitamente sottoscritto, delle somme erogate ai singoli enti/associazioni attuatori dei progetti. Al prospetto, andrà allegata una dichiarazione, debitamente sottoscritta attestante che:
- a) INVITALIA ha provveduto alla verifica della regolarità delle rendicontazioni e di tutta la documentazione richiesta per dar corso ai pagamenti;
  - b) gli originali dei giustificativi di spesa allegati dagli enti/associazioni a supporto delle richieste di pagamento sono custoditi presso i locali di INVITALIA ed a disposizione del Dipartimento per eventuali verifiche;
- Il prospetto riporta le risultanze contabili di cui all'art. 7, comma 4, della Convenzione.
8. redazione, sottoscrizione ed invio, al termine dell'attività, di una relazione descrittiva conclusiva, con annessi relativi prospetti finanziari.

Nota:

In considerazione della durata annuale del co-finanziamento pubblico relativo ad ogni progetto, ma tenuto conto altresì che potranno verificarsi disallineamenti temporali in ordine all'avvio dei diversi progetti, la durata delle attività sopra elencate, fornita da INVITALIA al Dipartimento, è convenzionalmente determinata in 24 mesi decorrenti dalla sottoscrizione della Convenzione di cui il presente costituisce allegato. Tale periodo ricomprende le attività di avvio (prodromiche alla sottoscrizione delle Convenzioni tra il Dipartimento e gli enti/associazioni aggiudicatari) e quelle di chiusura (successive all'ultimazione dei pagamenti ai soggetti attuatori) dell'iniziativa.

Eventuali circostanze, non dipendenti dalla volontà e dalla responsabilità di INVITALIA, che impediscano la conclusione delle attività di cui al presente allegato nel termine di 24 mesi, potranno indurre le parti a sottoscrivere una Convenzione integrativa ai sensi dell'art. 3. In tal caso, INVITALIA potrà richiedere un corrispettivo aggiuntivo massimo pari a quello desumibile, in rapporto proporzionale al prolungamento della prestazione, da quello afferente la Convenzione di cui il presente costituisce allegato.



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
*Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale*

ADDENDUM ALLA CONVENZIONE DEL 25 GENNAIO 2010

In data 25 gennaio 2010 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù, presso la sede del Dipartimento sita in Via della Mercede, 9 – Roma, è stata sottoscritta la Convenzione

TRA

Il Dipartimento della Gioventù, C.F. 80188230587, legalmente rappresentata dal dott. Massimiliano Vittiglio in ragione della carica, di livello dirigenziale, di coordinatore dell'Ufficio I, giusta delega conferita dal Capo Dipartimento

E

INVITALIA – Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., con sede in Roma –Via Calabria, 46, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, C.F. e P.IVA 05678721001, legalmente rappresentata dall'Amministratore delegato, dott. Domenico Arcuri

PREMESSO

- che, con la Convenzione del 25/01/2010, il Dipartimento della Gioventù nell'ambito degli interventi previsti dal bando "Azioni in favore dei giovani per la promozione della legalità e la crescita della cultura sportiva", emanato in data 23 gennaio 2008 in attuazione del D.M. 21 giugno 2007, e dal "Bando di concorso per la sicurezza stradale" approvato con Decreto del Capo Dipartimento del 30 dicembre 2008 (pubblicato in G.U. n. 18 del 23 gennaio 2009), con specifico riferimento all'implementazione delle attività successive alla fase di valutazione dei progetti ed approvazione delle graduatorie finali, incaricava INVITALIA di supportarlo nelle attività descritte nel "Piano esecutivo" allegato alla stessa Convenzione;
- che la suddetta Convenzione ha durata di 24 mesi, a decorrere dalla sua sottoscrizione, e che eventuali proroghe, concordate tra le parti, devono essere formalizzate mediante atto scritto, ai sensi dell'art. 4 della stessa;
- che in seguito al contenzioso, promosso da Codacons e a tutt'oggi ancora pendente, relativo al "Bando di concorso per la sicurezza stradale", l'Amministrazione, nelle more della definizione del

u

PER COPIA CONVENZIONE  
Pune laobny

procedimento, ha sospeso in autotutela le attività inerenti il bando sopracitato, che pertanto non ha generato flussi di attività a carico di INVITALIA

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Art. 1 - Premessa

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

### Art. 2 - Addendum

1. Il presente atto, sottoscritto tra il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale, C.F. 80188230587, avente sede in Roma, Via della Ferratella in Laterano n. 51, rappresentato dal Capo Dipartimento Cons. Paola Paduano, domiciliata per la carica presso la sede sopra indicata, e INVITALIA – Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., con sede in Roma –Via Calabria, 46, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, C.F. e P.IVA 05678721001, legalmente rappresentata dall'Amministratore delegato, dott. Domenico Arcuri, è integrativo, a titolo di *addendum*, alla Convenzione del 25 gennaio 2010 che il Dipartimento della Gioventù ha stipulato con INVITALIA per il supporto tecnico, da parte di quest'ultimo, all'espletamento degli adempimenti relativi al "Bando per la presentazione dei progetti di azioni in favore dei giovani per la promozione della legalità e la crescita della cultura sportiva" e al "Bando di concorso per la sicurezza stradale".

### Art. 3 – Oggetto e durata

1. L'*addendum* ha per oggetto la proroga della Convenzione di cui all'art 2, sino al 31 dicembre 2014, per la sopravvenuta esigenza di posticipazione dei termini per la conclusione delle attività programmate con la convenzione sopracitata, tenuto conto dei carichi di lavoro e da criticità derivanti dagli adempimenti stessi.
2. Tale proroga non comporta modifiche degli obiettivi progettuali nei suoi elementi fondamentali e dei costi come preventivati, pertanto restano invariati i compensi pattuiti nella convenzione del 25 gennaio 2010.
3. Il presente *addendum* è parte integrante della suddetta Convenzione.
4. Le parti danno atto che il presente *addendum* può essere oggetto di modificazioni e/o integrazioni, da concordare tra le stesse.

### Art. 4 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente *addendum*, le Parti rinviano a quanto espressamente richiamato dalla Convenzione sottoscritta il 25 gennaio 2010.

1  
B U

2

ARCO...  
Domenico Arcuri

2. Il presente Addendum è redatto in due originali, dei quali uno per il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale e uno per INVITALIA.

5 MAR 2013

Per il Dipartimento della gioventù e del servizio  
civile nazionale

IL CAPO DIPARTIMENTO

Cons. Paola Paduano

*Paola Paduano*

Per Invitalia S.p.A.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Dr. Domenico Arcuri

*Domenico Arcuri*

PER COPIA CONFERIRE  
*Paola Paduano*  
3